

DIRITTO SINDACALE E DIRITTO DEL LAVORO

DIRITTO DEL LAVORO SI DISTINGUE IN:

DIRITTO DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DEL LAVORO

DIRITTO SINDACALE

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DEFINIZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO:

“IL COMPLESSO DI NORME CHE DISCIPLINANO IL RAPPORTO DI LAVORO E CHE TUTELANO OLTRE CHE L’INTERESSE ECONOMICO ANCHE LA LIBERTA’, DIGNITA’ E PERSONALITA’ DEL LAVORATORE” (Carinci-De Luca Tamajo-Tosi-Treu, Diritto del lavoro, vol. I, Il diritto sindacale, Torino, 2012)

OGGETTO DEL DIRITTO DEL LAVORO:

1. CONTRATTO DI LAVORO (CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE);
2. RAPPORTO DI LAVORO (RELAZIONE GIURIDICA TRA DATORE E LAVORATORE)

FINALITA':

TUTELA DEL CONTRAENTE PIU' DEBOLE

COMPLESSITA' DEL SISTEMA NORMATIVO:

1. DIRITTO PRIVATO
2. DIRITTO PUBBLICO
3. DIRITTO PENALE
4. DIRITTO PROCESSUALE

PECULIARITA' DEL DIRITTO DEL LAVORO:

FONTI LEGALI:

1. PRINCIPI GENERALI E FONTI SOVRANAZIONALI
2. COSTITUZIONE
3. LEGGI NAZIONALI-REGIONALI-PROVINCIALI
4. **CONTRATTI COLLETTIVI (FONTE SOCIALE)**
5. CONTRATTI INDIVIDUALI

PECULIARITA' DEL DIRITTO DEL LAVORO: CONTRATTO COLLETTIVO (FONTE DI PRODUZIONE SOCIALE) COME FONTE DEL DIRITTO (FONTE DI REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO)

RAPPORTI TRA FONTI DEL DIRITTO:

CRITERIO GERARCHICO MA TEMPERATO DAL FAVOR LAVORATORIS

(TENDENZIALMENTE)

DIRITTO SINDACALE:

BRANCA DEL DIRITTO CHE STUDIA IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, IL CONFLITTO COLLETTIVO.

LE FONTI INTERNAZIONALI

ART. 11 COSTITUZIONE

OIL:

L'OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha come obiettivo il perseguimento della **giustizia sociale** e il riconoscimento universale dei **diritti umani nel lavoro**, attraverso la promozione di un **lavoro dignitoso** – il cosiddetto *decent work* – in condizioni di libertà, uguaglianza e sicurezza per tutte le donne e gli uomini.

L'organizzazione, nota anche con i suoi acronimi, **ILO** in inglese (International Labour Organization) e **OIT** in francese (Organisation Internationale du Travail) – è stata **fondata nel 1919 a seguito del Trattato di Versailles** che pose fine al primo conflitto mondiale, ed è associata alle Nazioni Unite dal 1946.

Ne fanno parte 181 Stati membri e la sua sede principale è a Ginevra. L'ufficio per l'Italia è a Roma, mentre a Torino ha sede il Centro internazionale di formazione.

All'OIL è stato assegnato nel 1969 il Premio Nobel per la pace.

I suoi principali obiettivi sono: **promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro.**

L'ILO è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una **struttura tripartita**: i rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche ed i programmi dell'Organizzazione.

L'ILO è l'organismo internazionale responsabile dell'adozione e dell'attuazione delle **norme internazionali del lavoro**.

Ad oggi l'ILO ha adottato oltre 180 convenzioni e 190 raccomandazioni che coprono l'intero spettro del mondo lavorativo. Le norme internazionali hanno un **ruolo determinante nell'elaborazione delle legislazioni nazionali per tutti gli aspetti del lavoro: dai congedi di maternità alla protezione dei migranti**. Un **sistema di monitoraggio** permette di verificare l'effettiva applicazione da parte degli Stati membri delle norme ratificate, inoltre l'ILO fornisce assistenza nella creazione delle legislazioni nazionali del lavoro.

Quattro sono gli obiettivi strategici all'interno dei quali si concretano gli interventi dell'OIL:

- promuovere e garantire l'applicazione delle norme nonché dei principi e diritti fondamentali del lavoro;
- creare maggiori opportunità di occupazione e reddito dignitosi per donne e uomini;
- estendere i benefici e l'efficacia della protezione sociale per tutti;
- rafforzare il tripartitismo e il [dialogo sociale](#).

NORME INTERNAZIONALI DEL LAVORO:

1. CONVENZIONE NUM. 87 SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 RATIFICATA CON LEGGE L. 23/03/1958, n. 367
2. CONVENZIONE NUM. 98 SUL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE E DI NEGOZIAZIONE COLLETTIVA, 1949 RATIFICATA CON LEGGE L. 23/03/1958, n. 367
3. CONVENZIONE NUM. 111 SULLA DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI IMPIEGO E NELLE PROFESSIONI, 1958 RATIFICATA CON LEGGE L. 06/02/1963, n. 405

4. CONVENZIONE NUM. 135 RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI
CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE, 1971 RATIFICATA CON LEGGE L.
10/04/1981, n. 157.

UNIONE EUROPEA

RINVIO A LEZIONE AD HOC

LE FONTI INTERNE

COSTITUZIONE

ARTT. 1, 39, 40.

LEGGE ORDINARIA:

1. STATUTO DEI LAVORATORI (LEGGE 300/1970)
2. PACCHETTO TREU (LEGGE 196/1997)
3. T.U. PUBBLICO IMPIEGO (D.LGS. 165/2001)
4. RIFORMA BIAGI (D.LGS. 276/2003)
5. CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA' (D.LEGGE 138/2011)
6. RIFORMA FORNERO (LEGGE 93/2012)
7. RIFORMA POLETTI (LEGGE 78/2014)
8. JOBS ACT (LEGGE DELEGA 183/2014)
9. DECRETI DELEGATI (D.LGS. 22/2015; D.LGS. 23/2015; D.LGS. 80/2015; D.LGS. 81/2015). [NB: ART. 51 D.LGS. 81/2015: OFFRE LA PRIMA DEFINIZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO]

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:

ACCORDI INTERCONFEDERALI

1. PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 1993
2. ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 15 APRILE 2009
3. ACCORDO INTERCONFEDERALE CGIL CISL UIL E CONFINDUSTRIA DEL 28 GIUGNO 2011
4. TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA TRA CONFINDUSTRIA E CGIL CISL UIL DEL 10 GENNAIO 2014
5. ACCORDO 1 SETTEMBRE 2016 TRA ASSOLAVORO E FELSA CISL NIDIL CGIL E UIL TEMP (SULLA RAPPRESENTANZA PER LE AGENZIE PER IL LAVORO)

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO

CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI